

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-5840 del 14/10/2025
Oggetto	Società POZZATI COSTRUZIONI SRL in Comune di Copparo - Autorizzazione Unica Ambientale per la modifica sostanziale dell'attività di RECUPERO DI RIFIUTI NON PERICOLOSI autorizzata con atto 5804/2015 adottato dalla Provincia di Ferrara così come modificata dall'atto DET-AMB-2019-1110 del 07/03/2019 disposto da Arpae
Proposta	n. PDET-AMB-2025-6073 del 14/10/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	MARCO ROVERATI

Questo giorno quattordici OTTOBRE 2025 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, MARCO ROVERATI, determina quanto segue.

prat. Sinadoc 30086/2025/CP

Oggetto: DPR 59/2013: Adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativa allo stabilimento localizzato in Comune di Copparo, via Agnelli 8-8/a richiesta dalla Società **POZZATI COSTRUZIONI SRL** per la modifica sostanziale dell'attività di **RECUPERO DI RIFIUTI NON PERICOLOSI** autorizzata con atto 5804/2015 adottato dalla Provincia di Ferrara così come modificata dall'atto DET-AMB-2019-1110 del 07/03/2019 disposto da Arpae, sostitutiva dei seguenti titoli abilitativi settoriali:

- Scarichi di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/0
- Operazioni di recupero di rifiuti in regime semplificato di cui all'articolo 216 del D.Lgs 152/06
- Nulla osta di impatto acustico di cui alla Legge 447/95 nelle more previste dal DPR 227/11

Il Dirigente Delegato del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara Dott. Marco Roverati

VISTO CHE:

il giorno 08/09/2025, l'impresa **POZZATI COSTRUZIONI SRL**, con sede legale nel Comune di Copparo Via Agnelli 8-8/a, ha presentato al SUEI dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi istanza per avviare il procedimento di rilascio della Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del DPR 59/2013 - *Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale*, in riferimento allo stabilimento in Comune di Copparo al medesimo indirizzo della sede legale ;

l'istanza è stata assunta agli atti del SUEI dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi al prot. n.14754 del 02/09/2025 e da Arpae al prot.n. PG/2025/163316 del 17/09/2025;

La Società in oggetto ha inviato l'istanza di modifica sostanziale dell'AUA, per l'aggiornamento dell'autorizzazione di cui agli atti sopra richiamati, a seguito dell'entrata in vigore del DM 127/2024

“Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione, altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Per quanto concerne gli scarichi idrici e l'impatto acustico la Società in oggetto dichiara l'invarianza rispetto a quanto autorizzato nell'atto in essere.

l'art.2 comma 1 lettera b) prevede che l'autorità competente è la Provincia o la diversa autorità indicata dalla normativa regionale quale competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 7 del d.P.R. 7 settembre 2010, n. 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241;

a far data dall'01/01/2016, in applicazione dell'art. 16, comma 3, della legge regionale 30 luglio 2015, n.13 - *Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, province, Comuni e loro Unioni* - di riordino istituzionale, le competenze per il rilascio dell'AUA sono state trasferite ad ARPAE;

Vista l'istruttoria di Arpa SAC- Ferrara – Unità Autorizzazione Rifiuti che ha valutato la completezza e correttezza documentale rispetto ai requisiti del DM 127/2024 “Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione, altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.”

VISTO:

il d.lgs. 3 aprile 2006, n.152 – *Norme in materia ambientale*;

il d.P.R. 7 settembre 2010, n. 160 - *Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive*, e il DM 10/11/2011 - *Misure per l'attuazione dello sportello unico*;

il d.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 - *Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35*;

la l. 7 agosto 1990, n. 241 - *Nuove norme sul procedimento amministrativo*;

la d.g.r. 21 dicembre 2015, n.2204 – *Approvazione del Modello per la richiesta di AUA*;

la d.g.r. 31 ottobre 2016, n.1795 – *Approvazione della direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n.13 del 2005* - ed in particolare l'art.5 e gli Allegati L ed M della direttiva;

VISTO

La Regione Emilia Romagna con Atto Deliberativo di Giunta n° 1053 del 9 giugno 2003 ha emanato la direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs 11 maggio 1999 n° 152 e ss. mm. e ii. recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento.

In attuazione dell'articolo 39 del D.Lgs 152/99 è stato approvato l'Atto Deliberativo della Giunta della Regione Emilia Romagna n° 286 del 14 febbraio 2005 "Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne".

La parte terza del D.Lgs 3 aprile 2006, n° 152 "Norme in materia ambientale" ha abrogato e sostituito il D.Lgs 11 maggio 1999 n° 152.

Con l'articolo 124, comma 1, D.Lgs 152/06 viene previsto che tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati.

La Regione Emilia Romagna ha successivamente emanato la Legge Regionale 1 Giugno 2006, n° 5 con la quale viene confermata la validità giuridica ed applicativa di entrambe le direttive regionali sopra richiamate in attuazione al D.Lgs 152/06 e ss. mm. e ii.

Con l'Atto Deliberativo della Giunta della Regione Emilia Romagna n° 1860 del 18 Dicembre 2006 vengono emesse le "Linee guida di indirizzo per la gestione delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di prima pioggia in attuazione della D.G.R. n° 286/05".

Il Decreto Presidente della Repubblica 19 ottobre 2011, n° 277 ha introdotto criteri di "Semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale – Scarichi acque – Impatto acustico".

VISTI:

Il D.lgs 152/2006 "Norme in materia ambientale" al Capo V della Parte Quarta "Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati" disciplina le autorizzazioni ed iscrizioni per la gestione dei rifiuti.

Il D.lgs n. 4 del 16/01/2008, entrato in vigore in data 13/02/2008, ha integrato e modificato il suddetto decreto legislativo.

L'art. 214 del D.lgs 152/2006 e ss.mm. "determinazione delle attività e delle caratteristiche dei rifiuti per l'ammissione alle procedure semplificate" prevede, tra l'altro, norme tecniche e prescrizioni specifiche ai sensi dei commi 1, 2 e 3 dell'articolo 216.

Le norme tecniche per l'applicazione delle procedure semplificate di cui sopra, relativamente ai rifiuti non pericolosi, sono contenute nel D.M. 5 febbraio 1998 "Individuazione dei rifiuti sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli artt. 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22" modificato con Decreto Ministeriale n.186 del 05/04/2006 che ha integrato e modificato il suddetto decreto.

L'art. 216 del D.lgs 152/2006 e ss.mm. "operazioni di recupero" al comma 3 prevede che la Provincia iscrive in un apposito registro le imprese che effettuano la comunicazione di inizio di attività ed entro il termine di cui al comma 1, verifica d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti.

VISTA

DDG 43/2025 del 15/04/2015 veniva rinnovata la convenzione (Regione Emilia-Romagna, ARPAE Emilia Romagna, Provincia di Ferrara) con la quale veniva delegato ad ARPAE l'esercizio delle funzioni ambientali residue di cui all'art. 1 comma 85 della Legge 56/2014, come consentito dall'art. 15 comma 9 della L.R. 13/2015;

DATO ATTO

che l'impresa risulta iscritta dalla Prefettura di Ferrara in data 24/08/2015 nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 1 c. 52 della L.n. 190/2012 (WHITE LIST);

VISTI, inoltre:

il d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 - *Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*" e ss.mm.ii.;

la legge 6 novembre 2012, n. 190 - *Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*;

il d.lgs. 25 maggio 2016, n.97 - *Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124*;

il d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 - *Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove*

disposizioni in materia di documentazione antimafia;

DATO ATTO

che con la Determinazione n. 17/2024 il Dott. Marco Roverati è stato assunto a tempo indeterminato presso l'A.A.C. Centro - Ferrara come dirigente ambientale, ruolo tecnico, a decorrere dal 01/02/2024;

che con la Delibera del Direttore Generale n. 91 del 29/08/2024 gli è stato conferito l'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara;

DATO ATTO:

che il responsabile del procedimento Dott.ssa Apollonia Cinzia Tatone, dichiara di non trovarsi in situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, ex art. 6-bis l.241/1990;

che, in base alla delibera DEL-2022-163 del 22/12/2022, che assegna l'incarico di Responsabile di Area Autorizzazioni e Concessioni Centro, il titolare del trattamento dei dati è la Dr.ssa Valentina Beltrame e che le informazioni di cui all'art.13 del d.lgs. 196/2003 sono contenute nell'Informativa per il trattamento dei dati personali consultabile presso la segreteria di ARPAE SAC di Ferrara, con sede in Ferrara, Via Bologna 534 e disponibile sul sito istituzionale, su cui è possibile anche acquisire le informazioni di cui agli artt. 12, 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 (RGDP).

DETERMINA

per le ragioni in premessa, e con espresso e diretto riferimento alle valutazioni sopra formulate anche ai fini della sua interpretazione:

1. di adottare la presente Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ed i suoi allegati a favore della Società **POZZATI COSTRUZIONI SRL**, per lo stabilimento localizzato in Comune di Copparo via Agnelli 8-8/a che comprende e sostituisce i titoli abilitativi settoriali in allegato, di seguito riportati sinteticamente:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale	Ente Competente
Acqua	Scarichi di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06	Comune
Rifiuti	Operazioni di recupero di rifiuti in regime semplificato di cui all'articolo 216 del D.Lgs 152/06	Arpae

Rumore	Nulla osta di impianto acustico di cui alla legge 447/95 nelle more previste dal DPR 227/11	Comune
--------	---	--------

2. con l'effetto di revocare, superare e sostituire la precedente Autorizzazione Unica Ambientale atto 5804/2015 del 02/10/2015 adottato dalla Provincia di Ferrara così come modificato dall'atto DET-AMB-2019-1110 del 07/03/2019 disposto da Arpae;
3. di stabilire che le condizioni e le prescrizioni da rispettare per l'esercizio dei titoli abilitativi di cui al punto 1 sono contenute nei seguenti allegati:
 - "Allegato ACQUA"
 - "Allegato RECUPERO"
 - Allegato "IMPATTO ACUSTICO"
4. di fare salva l'osservanza di ogni altra norma/disciplina settoriale europea, nazionale, regionale e locale, non prevista o richiamata dalla presente AUA, come a titolo esemplificativo e non esaustivo quelle in materia urbanistica, edilizia, antisismica, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitaria, di efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, di tutela dei beni culturali e del paesaggio di cui al D.Lgs. n. 42 del 2004, del Codice della strada e del suo Regolamento di attuazione;
5. di precisare che la presente determina è valida dal giorno della sua adozione da parte di ARPAE SAC FERRARA (quale autorità competente), che essa dovrà confluire nel provvedimento conclusivo del SUAP dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie (ex art.2 co.1 lett.b del d.P.R.59/2013), e che la sua esecutività ed efficacia costitutiva (l.241/1990 art.21-quater) per l'impresa istante decorrerà dal giorno di rilascio da parte del SUEI dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi;
6. di stabilire che la presente AUA ha durata pari a 15 (quindici) anni a decorrere dal giorno di rilascio da parte del SUAP dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie, e che il rinnovo dovrà essere presentato all'autorità competente tramite il SUEI dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi competente almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza, come stabilito all'art.5 del d.P.R. 59/2013;
7. di informare che eventuali modifiche all'AUA debbono essere richieste ai sensi dell'art.6 del d.P.R.

59/2013;

8. di informare che le norme settoriali rimarranno comunque valide per tutto quanto non previsto o regolato dal d.P.R.59/2013, in particolare, si rimanda a quanto indicato all'art.1 (fatta salva la possibilità di accertamento di competenza di tutti gli organi di controllo in materia ambientale) in merito alle autorità amministrative competenti al controllo, al potere sanzionatorio e di diffida;
9. di trasmettere la presente determina di adozione dell'AUA al SUEI dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi ai fini del conseguente rilascio e trasmissione del titolo all'impresa istante;
10. di informare che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale entro 60 (sessanta) giorni oppure, in alternativa, ricorso amministrativo straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni dalla data di rilascio da parte del SUEI dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi;
11. di informare che il presente provvedimento sarà pubblicato ai sensi dell'art.23 del d.lgs. 33/2013 e del vigente Programma triennale per la trasparenza e l'integrità di ARPAE, e di informare che il procedimento amministrativo inerente il presente atto è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione ai sensi della legge 190/2012 e del vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione di ARPAE;
12. di informare che il permanere della validità del presente atto è condizionato all'esito favorevole delle verifiche in corso da parte del SUEI dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi in materia di antimafia ai sensi del d.lgs.195/2011;
13. di informare che eventuali modifiche/sostituzioni del gestore dell'impianto, autorizzato con il presente atto, richiede una espressa istanza di voltura/subentro della presente autorizzazione, da presentare a firma congiunta del cedente e del cessionario, con allegata la documentazione probante la cessione della disponibilità/detenzione dell'impianto da parte del dante.

Firmato Digitalmente

Il Dirigente

del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara

Dott. Marco Roverati

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.

Allegato RECUPERO

Sinadoc 30086/2025

Società **POZZATI COSTRUZIONI SRL** - Impianto in Comune di Copparo, Via agnelli 8-8/a.

SETTORE AMBIENTALE INTERESSATO	TITOLO AMBIENTALE	ENTE COMPETENTE
Rifiuti	Operazioni di recupero di rifiuti in regime semplificato di cui all'articolo 216 del D.Lgs 152/06	Arpae

A – PARTE DESCRITTIVA

La Società **POZZATI COSTRUZIONI SRL**, presso il sito ubicato in Comune di Copparo, Via agnelli 8-8/a. ha svolto, fino al 25/03/2025, attività di recupero di rifiuti inerti ai sensi del D.M. 5/02/98;

La Società risulta autorizzata con AUA con atto 5804/2015 adottato dalla Provincia di Ferrara per l'attività di **RECUPERO DI RIFIUTI INERTI** così come modificata dall'atto DET-AMB-2019-1110 del 07/03/2019 per l'eliminazione del CER 170302-200301 dalla Tipologia 7.6.

La società risulta iscritta al registro provinciale dei recuperatori, ex DM 5/02/1998, per le seguenti tipologie:

Tipologia 4.4: *scorie di acciaieria, scorie provenienti dalla fusione in forni elettrici, a combustibile o in convertitori a ossigeno di leghe di metalli ferrosi e dai successivi trattamenti di affinazione delle stesse [100202] [100903] [100201].*

Tipologia 7.1: rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali, purché privi di amianto [101311] [170101] [170102] [170103] [170802] [170107] [170904] [200301].

tipologia 7.6 eliminata con atto DET-AMB-2019-1110 del 07/03/2019 disposto da Arpae

tipologia 7.10: sabbie abrasive di scarto e granulati, rottami e scarti di mole abrasive [120101] [120102] [120103] [120104] [120117] [120121].

tipologia 7.11: pietrisco tolto d'opera [170508].

tipologia 7.25: terre e sabbie esauste di fonderia di seconda fusione dei metalli ferrosi [100299] [100910] [100912] [100906] [100908] [161102] [161104].

tipologia 7.31-bis: terre e rocce di scavo [170504].

La Società in oggetto ha inviato l'istanza di modifica sostanziale dell'AUA, per l'aggiornamento dell'autorizzazione di cui agli atti sopra richiamati, a seguito dell'entrata in vigore ai sensi del DM 127/2024 "Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione, altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

B – ISTRUTTORIA

La società chiede l'eliminazione delle seguenti tipologie di attività, di cui all'allegato 1, sub allegato 1 del DM 5/02/1998 e smi, in quanto i rifiuti non risultano ammissibili per la produzione di aggregato recuperato, in conformità al DM 12/2024: tipologia 4.4; tipologia 7.10 e tipologia 7.25.

Per la tipologia 7.1 di cui all'allegato 1, sub allegato 1 del DM 5/02/1998 e smi, si chiede l'eliminazione del codice EER 170802, in quanto i rifiuti non risultano ammissibili per la produzione di aggregato recuperato, in conformità al DM 127/2024.

La società chiede, inoltre, la riduzione dei quantitativi annuali ed istantanei, a seguito dell'eliminazione delle attività di recupero riportate sopra. Pertanto i quantitativi complessivi ai cui verranno sottoposti i rifiuti alle operazioni di recupero sono: 37.500 tonnellate/anno e 2.000 tonnellate/istantanee.

La società dichiara, inoltre, che i cumuli dei rifiuti hanno una altezza massima pari a 3,5 metri.

Si prende atto che la società si è dotata di procedure incluse nel sistema di gestione previsto dal DM 127/2024, costituite dai seguenti documenti:

- Procedure di gestione

- piano di campionamento

- programma di formazione e addestramento
- verbale formazione
- verbale campionamento
- scadenziario analisi
- registro non conformità

Nelle procedure di gestione e piano di campionamento ci sono dei refusi relativi a riferimenti normativi, superati dal DM 127/2024, e/o alle tipologie di recupero per cui è stata chiesta l'eliminazione.

Si ritiene che la ditta dovrà provvedere ad una revisione delle procedure di cui sopra prima della produzione dell'aggregato recuperato.

Preso atto della documentazione pervenuta con l'istanza, Arpae – SAC Ferrara, Unità Autorizzazioni Rifiuti, ritiene di modificare l'AUA aggiornando la stessa ai sensi del DM 127/2024.

C - PRESCRIZIONI

La ditta è iscritta a **Registro delle imprese che effettuano attività di recupero di rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art. 216 c.3 del D.Lgs. 152/06 e smi** per la seguenti Tipologie del DM 5/02/98 e smi nell'impianto di cui all'allegato B:

7.1 Tipologia: Rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali, purché privi di amianto.

CER: 101311 - 170101 – 170102 – 170103 – 170107 - 170904

7.1.3 Attività di recupero:

a) messa in riserva di rifiuti inerti (R13) per la produzione di materie prime secondarie per l'edilizia, mediante fasi meccaniche e tecnologicamente interconnesse di macinazione, vagliatura, selezione granulometrica e separazione della frazione metallica e delle frazioni indesiderate per l'ottenimento di frazioni inerti di natura lapidea a granulometria idonea e selezionata, con eluato del test di cessione conforme a quanto previsto in allegato 3 al presente decreto (R5);

c) utilizzo per la realizzazione di rilevati e sottofondi stradali e ferroviari e aeroportuali, piazzali industriali previo trattamento di cui al punto a) (il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto (R5).

Quantitativi: t/anno 25.000, messa in riserva istantanea t 1.500, altezza cumulo m 3,5;

7.11 Tipologia: pietrisco tolto

CER: 170508

7.11.3 Attività di recupero:

messa in riserva di rifiuti inerti (R13) con separazione delle frazioni indesiderate per sottoporre la frazione inerte alla seguente operazione di recupero:

d) formazione di rilevati, sottofondi stradali e piazzali industriali (il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto) (R5);

Quantitativi: t/anno 5.000, messa in riserva istantanea t. 500, altezza cumulo m 3,5;

7.31-bis Tipologia: terre e rocce di scavo.

CER: 170504

7.31-bis.3 Attività di recupero:

c) formazione di rilevati e sottofondi stradali (il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto) (R5).

Quantitativi: t/anno 7.500, messa in riserva istantanea t. 500, altezza cumulo m 3,5;

e alle seguenti prescrizioni:

1. Deve essere mantenuto in funzione l'impianto costituito dagli irrigatori al fine di garantire l'abbattimento delle polveri generate dalla lavorazione;
2. Dovrà essere inoltrata ad Arpae entro il 30 aprile di ogni anno, una relazione contenente indicazioni in merito ai quantitativi di rifiuti trattati, di rifiuti recuperati e di quelli derivanti dall'attività ed avviati allo smaltimento, relativa all'anno precedente;
3. La Società iscritta con il presente atto deve essere in possesso di tutta la documentazione relativa alla tracciabilità dei rifiuti di cui al Titolo I Capo I della parte IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
4. Devono essere rispettate tutte le disposizioni contenute nel D.M. 5/02/1998 e s.m.i.;
5. Ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 3 del Decreto 21 luglio 1998, n. 350, la presente iscrizione verrà sospesa in caso di mancato versamento del diritto di iscrizione entro il 30 aprile di ogni anno;
6. La Società, iscritta con il presente atto, deve tenere il registro cronologico di carico e scarico dei rifiuti, in base a quanto stabilito all'art. 190 del D.Lgs 152/06 e s.m.i.;
7. In caso di emissione del formulario di identificazione dei rifiuti, ai sensi dell'art. 193 del D. Lgs 152/2006 e s.m.i, dovranno essere rispettate le disposizioni di cui decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica n. 59 del 4/04/2023 Regolamento recante «*Disciplina del sistema di tracciabilità dei rifiuti e del registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti ai sensi dell'articolo 188-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*».

Cessazione della qualifica di rifiuto

5. I rifiuti inerti da costruzione e demolizione e altri rifiuti inerti di origine minerale, elencati nella Tipologia 7.1, cessano la qualifica dei rifiuti, ai sensi dell'art. 184-ter D.lgs 152/2006 e s.m.i, e sono qualificati come “*aggregato recuperato*” se conformi alle disposizioni di cui al DM n. 127 del 28/06/2024 (pubblicato in GU n. 213 del 11/09/2024), ed in particolare:

- a l'aggregato recuperato dovrà essere conforme ai criteri dell'allegato 1 del DM n. 127 del 28/06/2024;
- b l'aggregato recuperato è utilizzabile esclusivamente per gli scopi specifici, elencati nell'allegato 2 del DM n. 127 del 28/06/2024;

- c dovrà essere redatta una **dichiarazione di conformità** per ciascun lotto di aggregato recuperato prodotto, ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445 del 28/12/2000, secondo l'all. 3 del DM n. 127 del 28/06/2024 e trasmessa ad ARPAE con una delle modalità di cui all'art. 65 del Dlgs n.82 del 7 marzo 2005. La dichiarazione dovrà essere conservata, anche in formato elettronico, presso l'impianto di produzione o la sede legale della ditta per un periodo di anni 5 dalla data dell'invio della stessa all'autorità competente, da mettere a disposizione degli organi di controllo;
 - d salvo quanto stabilito all'art.6, comma 2 del DM n. 127 del 28/06/2024, un campione di aggregato recuperato, prelevato alla fine del processo produttivo di ciascun lotto in conformità alla norma UNI 10802, dovrà essere conservato presso l'impianto o la sede legale della ditta per **1 anno** dalla data di invio della dichiarazione di conformità di cui al punto c. precedente. Il campione dovrà essere conservato in modo tale da non alterarne le caratteristiche chimico-fisiche, consentendo la ripetizione delle analisi;
 - e qualora non venissero rispettati i criteri previsti dal Regolamento citato sopra, l'aggregato recuperato dovrà essere allontanato come rifiuto, accompagnato dal formulario di identificazione dei rifiuti (FIR);
- 6.** i rifiuti non conformi ai criteri del Regolamento dovranno essere stoccati separatamente da quelli conformi;
- 7.** i rifiuti conformi, di cui alla tabella dell'allegato 1 del Regolamento, dovranno essere stoccati in un'area esclusivamente dedicata, che dovrà essere strutturata in modo tale da impedire la miscelazione, anche accidentale, con altre tipologie di rifiuti non ammesse;
- 8.** durante la fase di verifica della conformità dell'aggregato recuperato, il deposito e la movimentazione presso l'impianto devono essere organizzati in modo tale che non avvenga la miscelazione tra singoli lotti di produzione;
- 9.** il deposito e la movimentazione dell'aggregato recuperato, in attesa del trasporto al sito di utilizzo, dovranno avvenire nelle aree adibite allo scopo;

Firmato digitalmente

Il Responsabile

del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
dott. Marco Roverati